ASSOLOMBARDA

I redditi delle persone fisiche

Riforma dell'IRPEF

In relazione all'obiettivo di graduale riduzione dell'IRPEF e di perseguimento dell'equità orizzontale, posto dalla Legge Delega per la riforma dell'imposizione sul reddito delle persone fisiche, si sono susseguite una serie di disposizioni normative rivolte a tale finalità, a partire dal periodo d'imposta 2024.

In particolare, di seguito si analizzano sinteticamente le principali novità introdotte in materia, mentre per maggiori dettagli si rinvia alla relativaGuida correlata.

Rimodulazione degli scaglioni di reddito

La prima importante novità introdotta dalle disposizioni attuative della riforma IRPEF riguarda la rimodulazione delle aliquote IRPEF e la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni d'imposta.

In particolare, in via temporanea per il 2024 e poi confermato a regime dal 2025, è stato previsto l'accorpamento del primo e del secondo scaglione d'imposta, ordinariamente pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro. Con la modifica legislativa, dunque, l'aliquota diminuisce di due punti percentuali, con un risparmio massimo di 260 euro.

Successivamente, con la Legge di Bilancio 2026, l'aliquota IRPEF del "nuovo" secondo scaglione d'imposta, per i redditi superiori a 28.000 euro e non superiori a 50.000 euro, è diminuita di due punti percentuali, consentendo ai contribuenti la fruizione di un risparmio massimo di 440 euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli scaglioni di reddito previsti dal 2023:

Scaglioni di reddito 2023	Scaglioni di reddito 2024 e 2025	Scaglioni di reddito 2026
fino a 15.000 euro: 23% da 15.001 a 28.000 euro: 25% da 28.001 a 50.000 euro: 35% oltre 50.000 euro: 43%	fino a 28.000 euro: 23% da 28.001 a 50.000 euro: 35% oltre 50.000 euro: 43%	fino a 28.000 euro: 23% da 28.001 a 50.000 euro: 33% oltre 50.000 euro: 43%

Rimodulazione della detrazione sui redditi di lavoro dipendente

In aggiunta alla revisione delle aliquote e degli scaglioni impositivi IRPEF, inizialmente in via temporanea limitata al 2024 e poi confermato a regime dal 2025, è stato previsto anche l'innalzamento della detrazione sui redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del TUIR. Nello specifico, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l'importo della detrazione è pari a 1.955 euro, rispetto ai 1.880 euro precedentemente previsti. In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (no tax area).

	fino al 2023	dal 2024	Beneficio
Importo della detrazione	1.880 euro	1.955 euro	75 euro

	fino al 2023	dal 2024
No Tax Area	8.173,91 euro	8.500 euro

Revisione del Trattamento Integrativo

In conseguenza alla rimodulazione della detrazione sui redditi di lavoro dipendente, inizialmente in via temporanea limitata al 2024 e poi confermato a regime dal 2025, le somme erogate a titolo di trattamento integrativo sono riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro (cioè dell'incremento della detrazione prevista) rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

da 15.0001 a 28.000 euro	1.910 + 1.190 x [(28.000 - R.C.) : 13.000]
da 28.001 a 50.000 euro	1.910 x[(50.000 - R.C.):22.000]
oltre 50.000 euro	Nessuna detrazione
Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati	
Fino a 15.000 euro	1.955 €(non inferiore a 690 e per i contratti a tempo determinato a 1.380)

Revisione delle detrazioni per familiari a carico

Con la Legge di Bilancio 2025, a partire dal periodo d'imposta 2025, sono state introdotte delle restrizioni alle detrazioni per i familiari a carico: in particolare, la detrazione di 950 euro per figli a carico si applicherà esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata, mentre la detrazione di 750 euro, prevista in precedenza per gli altri familiari a carico conviventi, potrà riferirsi solo agli ascendenti conviventi (es. genitori e nonni).

Bonus e ulteriore detrazione per i lavoratori dipendenti

Dal periodo d'imposta 2025, il taglio del cuneo fiscale è stato previsto mediante due nuove misure agevolative:

un nuovo bonus, fiscalmente esente, destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;
un'ulteriore detrazione d'imposta per i redditi superiori a 20.000 e fino a 40.000 euro.

_____

Vuoi approfondire la tematica della riforma fiscale?

Il Settore Fisco e Diritto d'impresa è a tua disposizione:

telefono: 02 58370267/308
email:fisc@assolombarda.it
Non sei associato e vuoi ricevere le informazioni introdotte dal Decreto Legislativo?

Contattaci >

I redditi delle persone fisiche

Detrazioni fiscali

Riduzione delle detrazioni in relazione al sostenimento di determinate spese detraibili

A seguito dell'intervento legislativo attuato con la Legge di Bilancio 2026, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lordaviene ridotto di 440 euroin relazione:

agli oneri la cui detraibilità è fissata dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
alle erogazioni liberali verso i partiti politici;
ai premi assicurativi per i rischi derivanti da eventi calamitosi.

Limite massimo alle detrazioni secondo il coefficiente basato sui figli a carico

Con la Legge di Bilancio 2025, sono state previste, per le persone fisiche con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, ulteriori limitazioni per la fruizione delle detrazioni, parametrate al reddito percepito e al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare e calcolate moltiplicando il seguente importo:

14.000 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 75.000 e 100.000 euro;
8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro
per un coefficiente differenziato in base al numero di figli fiscalmente a carico:

0,50 se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
0,70 se nel nucleo familiare è presente un solo figlio fiscalmente a carico;
0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
1 se sono presenti più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio a carico con disabilità accertata.

Riparametrazione delle detrazioni al reddito complessivo

Si ricorda che, in via strutturale a partire dal periodo d'imposta 2020, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR spettano:

nel caso in cui il reddito complessivo sia non superiore a 120.000 €, per l'intero importo della spesa sostenuta;
qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 €, per la parte corrispondente al seguente rapporto:
per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 240.000 €, le detrazioni non spettano.

I redditi delle persone fisiche

Residenza fiscale

IlDLgs. 27 dicembre 2023 n. 209 , attuativo dea riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale, rimodula i criteri di coegamento con il territorio deo Stato ai fini dea definizione dea residenza fiscale dee persone fisiche, per aineare l'ordinamento nazionale ae norme e aa prassi sovranazionale.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia allaGuida correlata.

I nuovi criteri di collegamento ai fini delle residenza delle persone fisiche

Per quanto riguarda la residenza delle persone fisiche, l'articolo 2, comma 2, del TUIR viene così modificato:

Ante riforma	Post riforma
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.	Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta,considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione,per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresi' residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Pertanto, in base alla nuova norma, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta(ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile), considerando anche le frazioni di giorni:

hanno la residenza nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile;
hanno il domicilio nel territorio dello Stato, nella nuova definizione prevista dallo stesso articolo 2 del TUIR;
sono presenti nel territorio dello Stato;
salvo prova contraria, risultano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente (si tratta di una presunzione relativa, è quindi ammessa prova contraria).

Tali condizioni sono tra loro alternative, con la conseguenza che anche la sussistenza di una sola delle stesse è sufficiente a radicare la residenza di una persona in Italia.

Presunzione di residenza in caso di trasferimento in Paesi black list

Il decreto non ha modificato il comma 2 bis all'articolo 2 del TUIR, in base al quale:

«Si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale».

Si segnala, a tal proposito, che la Svizzera è esclusa dalla black list dal 2024, ad opera del DM 20.7.2023.

I redditi delle persone fisiche

Regime impatriati

IlDLgs. 27 dicembre 2023 n. 209 introduce un nuovo regime per i lavoratori impatriati, per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale dal 1° gennaio 2024, che si sostituisce al previgente regime previsto dall'articolo 16 del DLgs. 147/2015.

Di seguito si analizzano sisteticamente le principali novità introdotte dal decreto delegato. Per tutti i dettagli si rinvia allaGuida correlata.

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati

Dal periodo d'imposta 2024 possono godere del regime agevolato i contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo, derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Per tali soggetti, i redditi agevolabili sono quelli redditi prodotti in Italia, che concorrono alla formazione del reddito complessivo:

limitatamente al 50% del loro ammontare;
nel limite annuale di 600.000 euro.

Requisiti soggettivi

Per beneficiare del nuovo regime i soggetti devono rispettare i seguenti requisiti:

non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il trasferimento (sono però richiesti periodi di permanenza estera più lunga se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività estera);
trasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno 4 anni; l'inosservanza di tale impegno è sanzionata con il recupero dell'agevolazione fruita, con applicazione dei relativi interessi;
svolgere l'attività prevalentemente nel territorio italiano (per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco dell'anno);
essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Misura dell'agevolazione

I redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito nel limite del 50% del loro ammontare e fino a 600.000 euro annui.

La percentuale di concorrenza alla formazione del reddito si riduce al 40% (esenzione sul 60%) nei seguenti casi:

il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativo.
In tale caso il beneficio spetta a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione.

La maggiore agevolazione si applica, inoltre, a condizione che durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore il figlio minore o adottato sia residente nel territorio dello Stato.

Durata dell'agevolazione

Il nuovo regime si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi (cinque complessivi).

Il Decreto dispone, in via transitoria, un prolungamento del nuovo regime, per ulteriori 3 anni (otto totali) per i soggetti:

In tal caso, i redditi ulteriori tre periodi di imposta concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

La previgente disciplina, prevista dall'articolo 16 del Dlgs. n. 147/2015 continuerà ad applicarsi nei confronti:

dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023;
per i lavoratori sportivi, che hanno stipulato il relativo contratto entro il 31 dicembre 2023.

Schema di sintesi

Condizioni
non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi di imposta precedenti il trasferimento (anche non iscritti all'AIRE), che salgono a 6 o 7 periodi d'imposta se il lavoratore presta l'attività lavorativa in Italia in continuità con l'attività esteratrasferire la residenza fiscale in Italia e impegnarsi a mantenerla per almeno 4 annisvolgere l'attività prevalentemente nel territorio italianoessere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

Regime applicabile

I redditi di lavoro dipendente (e assimilati) e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito:limitatamente al 50% del loro ammontarenel limite annuale di 600.000 euroLa percentuale di concorrenza alla formazione del reddito si riduce al 40% (esenzione sul 60%) quando:il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minorein caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime agevolativoIn tale caso il beneficio spetta a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo dell'agevolazione.

Durata del regime agevolativo
Durata ordinaria: 5 periodi d’imposta.Per i soggetti che trasferiscono la residenza anagrafica nell'anno 2024 l’agevolazione si applica per ulteriori tre periodi di imposta, nel caso in cui il contribuente diventa proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia (esenzione sempre al 50%).

I redditi delle persone fisiche

Redditi di lavoro dipendente

I redditi delle persone fisiche

Redditi di lavoro autonomo

IlD.Lgs 192/2024modifica radicalmente la disciplina del reddito di lavoro autonomo con l'obiettivo di avvicinarla a quella del reddito d'impresa.

Le principali modifiche riguardano:

il regime di tassazione separata , previsto per le plusvalenze da cessioni di beni immateriali, è esteso ad alcune plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all'attività artistica e professionale;
determinazione del reddito di lavoro autonomo e l'imputazione temporale dei redditi;
la disciplina dei rimborsi e riaddebiti delle spese;
la deducibilità delle spese relative ai beni mobili e immobili e delle altre spese;
la determinazione dei redditi assimilati a lavoro autonomo;
le operazioni straordinarie e le attività professionali.

Per tutti gli approfondimenti del Decreto IRES - IRPEF si rinvia allaGuida dedicata .